

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

SCALE

Scale portatili, doppie, a pioli

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale portatili (a mano) sono in buono stato, costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e sono sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, hanno dimensioni appropriate al loro uso			
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale portatili (a mano) di legno hanno i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli sono privi di nodi			
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I pioli delle scale portatili a mano di legno, sono trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri è applicato anche un tirante intermedio			
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti			
(Art. 113 comma 3 lettera a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti			
(Art. 113 comma 3 lettera b) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala			
(Art. 113 comma 5 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona			
(Art. 113 comma 6 lettera a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli portatili poggino su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli			
(Art. 113 comma 6 lettera b) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli sospese sono agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione			
(Art. 113 comma 6 lettera b) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, è impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente			
(Art. 113 comma 6 lettera d) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli usate per l'accesso sono tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura			
(Art. 113 comma 6 lettera e) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo sono utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi			
(Art. 113 comma 6 lettera f) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli mobili sono fissate stabilmente prima di accedervi			
(Art. 113 comma 7 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha assicurato che le scale a pioli sono utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri			
(Art. 113 comma 8 lettera a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati la lunghezza della scala in opera non supera i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti sono assicurate a parti fisse			
(Art. 113 comma 8 lettera b) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati, le scale in opera lunghe più di 8 metri sono munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione			
(Art. 113 comma 8 lettera c) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati, nessun lavoratore si trova sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale			
(Art. 113 comma 8 lettera d) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati, durante l'esecuzione dei lavori, una persona esercita da terra una continua vigilanza della scala			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 113 comma 9 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale doppie non superano l'altezza di m 5 e sono provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza			
(Art. 113 comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75gradi, sono provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.			
(Art. 113 comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La parete della gabbia metallica di protezione per le scale a pioli di altezza maggiore di 5m o fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75gradi, opposta al piano dei pioli non dista da questi più di cm 60. I pioli distano almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata			
(Art. 113 comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisce intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, sono state adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro			